

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-577 del 07/02/2023                                                                                                                                                                                                 |
| Oggetto                     | DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Baganza in comune di Calestano (PR) - Richiedente Trafileria e Zincheria Cavatorta S.p.a. - Pratica GenioWeb PR22T0070 - Sinadoc 26790/2022 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-592 del 07/02/2023                                                                                                                                                                                                |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno sette FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 25/07/2022 registrata al protocollo ARPAE con identificativo PG/2022/122970 del 25/07/2022 con cui il sig Gianluca Cavatorta, c.f. CVTGLT42E05B034V residente nel comune di Parma (PR) persona titolata alla firma degli atti della Ditta Trafileria e Zincheria Cavatorta S.p.a, P.Iva 00165440348 con sede legale nel comune di Calestano (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Baganza, individuata al foglio 19 fronte mappale 653 del comune di Calestano (PR), per uso cortilivo;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 259 del 17/08/2022 senza che nei 30 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PG/2022/129482 del 04/08/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC;

**ACCERTATO** che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 09/05/2022;
- gli indennizzi relativi alle annualità 2017-2021 la somma pari a € 2551,12 in data 08/11/2022;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 289,90 in data 08/11/2022;
- il canone per l'annualità 2022 la somma pari a € 289,90 in data 08/11/2022;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **Trafileria e Zincheria Cavatorta S.p.a, P.Iva 00165440348** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Baganza**, di circa mq 2230 sita in prossimità di via Baganza 6, in comune di Calestano (PR), catastalmente identificata al foglio 19 fronte mappale 653, per uso cortilivo, codice pratica **PR22T0070**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2033**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 17/10/2022 (PG/2022/170197 del 17/10/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€ 289,90**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€289,90**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di 2 annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA**  
**DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta **Trafileria e Zincheria Cavatorta S.p.a. p. Iva 00165440348** (cod. pratica **PR22T0070**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **torrente Baganza**, individuata al foglio 19 fronte mappale 653 del comune di Calestano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 2230, è destinata ad uso **cortile**

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone pari a € **289,90** tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € **289,90**. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata per **12 anni fino al 31/12/2033**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

## **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

## **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.



2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico protocollo PG/2022/129482 del 04/08/2022 dell'ARSTPC, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI**

aopr@cert.arpa.emr.it

(Ns. Rif. Prot. 01/08/2022.0040183.E)

PEC: [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)



l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;

- è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo le aree torrentizie a rischio di esondabilità, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**